

**Lavoro.** Fissato il coefficiente per la rivalutazione delle liquidazioni

# I calcoli per il Tfr aggiornati ad aprile

Restano ferme le quote versate ai fondi complementari

A CURA DI  
Nevio Bianchi  
e Pierpaolo Perrone

Ad aprile il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (Tfr) accantonate al 31 dicembre 2006 è pari a 0,967290. L'articolo 2120 del Codice civile stabilisce che alla fine di ogni anno la quota di Tfr accantonata deve essere rivalutata. Per determinare il coefficiente di rivalutazione del Tfr, o delle anticipazioni, si parte dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati diffuso ogni mese dall'Istat, nel nostro caso quello «senza tabacchi lavorati». In particolare, si calcola la differenza in percentuale tra il mese di dicembre dell'anno precedente e il mese in cui si deve effettuare la rivalutazione. Poi si calcola il 75% della differenza a cui si aggiunge, mensilmente, un tasso fisso di 0,125 (che, su base annua, è di 1,500). La somma tra il 75% e il tasso fisso è il coefficiente di rivalutazione per il calcolo del Tfr del mese di riferimento. L'indice Istat per aprile è pa-

ri a 129,2 (colonna C). La differenza in percentuale (colonna E), rispetto a dicembre 2006, su cui si calcola il 75%, è 0,623053. Pertanto, il 75% della colonna E è 0,467290 (colonna F). Ad aprile il tasso fisso (colonna G) è pari a 0,500. Sommando quindi il 75% (0,467290) e il tasso fisso (0,500) si ottiene il coefficiente di rivalutazione 0,967290 (colonna H).

In caso di corresponsione di un'anticipazione del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull'intero importo accantonato fino al periodo di paga in cui l'operazione viene effettuata. Per il resto dell'anno l'aumento si applica, invece, solo sulla quota al netto dell'anticipazione, quella che rimane a disposizione del datore di lavoro. Non è soggetta a rivalutazione la quota di trattamento di fine rapporto versata dai lavoratori ai Fondi di previdenza complementare.

Dal 2001 la rivalutazione del Tfr è soggetta a un'imposta sostitutiva dell'11 per cento. Normalmente l'imposta si calcola e si detrae dal Tfr al termine del periodo d'imposta. Il versamento deve essere effettuato a titolo di acconto entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento, tramite il modello F24, con il codice tributo 1712, e a saldo entro il 16 febbraio, sempre con l'F24, con il codice tributo 1713, dell'anno successivo.

## Intermediazione, Bologna fissa le norme per i privati

Giorgio Costa  
BOLOGNA

Entro un anno la Regione Emilia-Romagna avrà fissato le regole per l'accredimento delle strutture private finalizzate ai servizi all'impiego. Creando, quindi le premesse per un sistema in cui opereranno sia il soggetto pubblico (centri per l'impiego, a livello provinciale) sia i privati. La Giunta regionale ha dato il via libera all'accordo lunedì scorso e, nelle more della definizione nazionale degli indicatori dei Lep (Livelli essenziali delle prestazioni), che è attribuita dalla riforma del Titolo V della Costituzione allo Stato, la Regione Emilia-Romagna sta lavorando alla definizione degli standard essenziali delle prestazioni che devono essere erogate dai servizi per l'impiego pubblici e privati accreditati. «Tali standard — spiega l'assessore al Lavoro, Paola Manzini — devono garantire omogeneità e adeguatezza dei servizi su tutto il territorio regionale in termini di competenze delle risorse umane, risorse strutturali e logistiche, tempi e modalità di erogazione delle prestazioni e dei servizi, indicatori di efficienza, di efficacia e risultato».

Una volta definiti questi standard, verrà proposto un modello di accreditamento, coerente con il modello di accreditamento per la formazione professionale, che sarà il presupposto per accedere al finanziamento pubblico per l'erogazione dei servizi. La proposta relativa agli standard essenziali di prestazione verrà definita di concerto con le parti sociali regionali e con il confronto e la condivisione delle amministrazioni provinciali; l'accredimento dei servizi per il lavoro seguirà lo stesso iter e dovrebbe arrivare in porto entro l'estate del 2008. Ad oggi è già stata normata l'autorizzazione regionale per le funzioni di incontro domanda-offerta di lavoro; i soggetti privati autorizzati dalla regione finora sono due, Area lavoro di Imola e Piazza del lavoro (Bologna). Nell'imolese l'esperienza, come spiega Claudio Resta presidente di Area lavoro, ha messo in luce come resti inasata la richiesta di profili tecnici e professionali. «Metà degli insuccessi nel collocamento deriva dall'indisponibilità a lavorare non nel Comune di residenza o il sabato e occorre lavorare molto sul versante dell'orientamento».

**Armonizzazione.** Otto settimane per adottare il testo

# L'Europa trova un accordo sul risarcimento del danno

Enrico Brivio  
BRUXELLES. Dal nostro inviato

Dopo quattro anni di laboriosi negoziati, il Parlamento europeo e il Consiglio si sono accordati su un testo di regolamento che armonizza le norme applicabili alle obbligazioni extracontrattuali (la cosiddetta convenzione "Roma II"). Le due istituzioni comunitarie avranno ora otto settimane di tempo per adottare formalmente il testo concordato in Comitato conciliazione, che dovrà essere poi applicato dai tribunali dei 27 Paesi europei dall'inizio del 2009.

Riprendendo la soluzione scelta dalla maggior parte degli Stati, il regolamento stabilisce come norma generale l'applicazione della legge del luogo in

cui si verifica il danno. Per esempio, nel caso di un incidente stradale in Estonia tra un belga e un italiano, si applicherà la legge estone per stabilire responsabilità e indennizzi. A meno che le due parti non risiedano entrambe abitualmente in un altro Paese, caso in cui si applicherà la legge del comune Stato d'origine. Sono previste poi alcune norme specifiche per tipologie particolari di reati come la responsabilità sugli ef-

fetti dei prodotti, il danno ambientale e la concorrenza sleale. Scopo della convenzione è di evitare il "forum shopping", ovvero la tentazione di portare le controversie di fronte al tribunale che si presume possa essere più favorevole, sfruttando le differenze ancora molto profonde tra i codici civili dei diversi Paesi.

«Sono contento che i colegislatori abbiano finalmente trovato un'intesa su un testo che, considerato l'argomento, riguarda tutti i cittadini e tutte le imprese — ha commentato il vicepresidente della Commissione europea responsabile della Giustizia, Franco Frattini — il testo è fondamentale sia per la realizzazione dello spazio europeo di giustizia che per il corret-

to funzionamento del mercato interno: è inaccettabile infatti che, per il risarcimento dei danni causati a persone e cose, la risoluzione della controversia vari notevolmente in funzione del tribunale competente».

Resteranno escluse dal raggio d'azione del nuovo regolamento le questioni legate a violazioni del diritto della privacy. Un tema che è stato oggetto di accese polemiche.

La Commissione originariamente aveva proposto di applicare alle infrazioni commesse dai media la regola generale. Una prospettiva che ha però generato la levata di scudi dei gruppi editoriali e televisivi, che avrebbero dovuto essere sottoposti a discipline di difesa della privacy molto diverse da Paese a Paese. Prendendo atto che la questione era spinosa, la Commissione ha accettato di esentare il settore. Tuttavia, Parlamento Ue e Consiglio hanno chiesto all'Esecutivo Ue di presentare uno studio particolareggiato in materia entro la fine del 2008.

### IL REGOLAMENTO

Sottoscritto il principio che stabilisce come norma generale l'applicazione della legge del luogo dell'incidente

**Diritto dell'economia.** Decisione a Reggio Emilia

# Trust salva-ristrutturazione

Angelo Busani

Il "trust interno" istituito nella forma del "trust autodichiarato" secondo la legge di Jersey è legittimo e idoneo a segregare, nel patrimonio del disponente, i beni destinati alle finalità per le quali il trust è istituito. In particolare, la segregazione dei beni li rende insuscettibili di pignoramento da parte dei creditori personali del disponente-trustee. Questo quanto affermato dal giudice delle esecuzioni del Tribunale di Reggio Emilia in un'ordinanza del 14 maggio (procedura esecutiva n. 200/2006) con la quale è stata disposta la sospensione di un procedimento esecutivo promosso per ragioni di credito non relative al trust (ma a debiti personali del trustee) da un creditore del disponente-trustee che aveva pignorato i beni del trust dopo la sua istituzione.

La pronuncia è importante (seppur emessa in sede di giudizio di sospensiva e anteriormente al giudizio di merito, che si svolgerà tra qualche mese) in quanto:

- giudica ancora una volta legittimo il "trust interno", istituito in Italia da disponente italiano con nomina di un trustee italiano destinando al trust beni siti in Italia;
- afferma la legittimità del "trust autodichiarato", istituito da un disponente che dichiara se stesso quale trustee, finalizzando determinati suoi beni al perseguimento di uno scopo;
- riconosce legittima la scelta della legge di Jersey come legge regolatrice di un trust autodichiarato;
- dichiara che la segregazione dei beni conseguente all'istituzione del trust interno autodi-

chiarato resiste al pignoramento effettuato posteriormente.

Con molta attenzione, inoltre, la pronuncia del giudice si sofferma sulla compatibilità con norme e principi generali dell'ordinamento italiano delle finalità che il disponente ha inteso perseguire con l'istituzione del trust. Se infatti questa compatibilità non vi fosse, la segregazione dei beni rispetto al restante patrimonio del trustee non si verificherebbe e i beni resterebbero soggetti alle azioni esecutive dirette contro il proprietario. Sotto questo aspetto il giudice di Reggio Emilia ha reputato che il trust supera a pieni voti il test di merito: la legge di Jersey come legge regolatrice di un trust autodichiarato; la segregazione dei beni conseguente all'istituzione del trust interno autodi-

chiarato e che con il trust si è inteso vincolare, a favore dei creditori, alcuni beni dell'accantonamento per favorire il buon esito della ristrutturazione. Più specificamente, l'istituzione del trust è stata finalizzata a perseguire l'interesse di proteggere il patrimonio segregato in trust per evitare che i creditori rimasti estranei all'accordo di ristrutturazione e che non si vincolati dall'accordo (creditori che vantano posizioni creditorie contestate) possano costituire diritti di prelazione, come le ipoteche, o agire esecutivamente sul patrimonio dell'accantonamento, determinando il naufragio del negozio concluso tra società debitrice e maggioranza dei creditori.

Il trust viene reputato, dunque, non come uno strumento per frodare i creditori o eludere la loro parità di trattamento: sono proprio i creditori a essere i beneficiari del trust, che fornisce loro una garanzia di non dispersione dei beni vincolati e un controllo sull'operato del trustee.

### I coefficienti annuali e mensili

Mesi	Tfr maturato fino al periodo compreso tra	Aumento prezzi al consumo operai e impiegati				Tasso fisso 1,5%	Totale F+G coefficiente di rivalutazione (2)	Coefficiente di rivalutazione progressivo (3)	Montante mese (2)	Montante progressivo (3)
		Indice Istat	Diff. (1)	Incidenza %	75% di E					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
<b>1982 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 maggio 1982 a titolo di ex indennità di anzianità</b>										
Maggio	—	—	134,7	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre	5-12	14-1-83	148,2	13,5	10,022271	7,516703	0,875	8,391703	8,391703	1,08391703
<b>Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente</b>										
Dicembre 1983	15-12	14-1-84	167,1	18,9	12,753036	9,564777	1,500	11,064777	20,385003	1,11064777
Dicembre 1984	15-12	14-1-85	181,8	14,7	8,797127	6,597845	1,500	8,097845	30,133594	1,08097845
Dicembre 1985	15-12	14-1-86	197,4	15,6	8,580858	6,435643	1,500	7,935643	40,460531	1,07935643
Dicembre 1985	—	—	103,5 (4)	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1986	15-12	14-1-87	108,0	4,5	4,347826	3,260869	1,500	4,760869	47,147672	1,04760869
Dicembre 1987	15-12	14-1-88	113,5	5,5	5,092592	3,819444	1,500	5,319444	54,975110	1,05319444
Dicembre 1988	15-12	14-1-89	119,7	6,2	5,462555	4,096916	1,500	5,596916	63,648936	1,05596916
Dicembre 1989	15-12	14-1-90	127,5	7,8	6,516290	4,887217	1,500	6,387217	74,4101545	1,06387217
Dicembre 1989	—	—	102,657(5)	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1990	15-12	14-1-91	109,2	6,5	6,373652	4,780239	1,500	6,280239	85,035541	1,06280239
Dicembre 1991	15-12	14-1-92	115,8	6,6	6,043956	4,532967	1,500	6,032967	96,198674	1,06032967
Dicembre 1991	—	—	115,695(6)	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1992	15-12	14-1-93	121,2	5,5	4,757410	3,568057	1,500	5,068057	106,142345	1,05068057
Dicembre 1992	—	—	101,934(7)	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1993	15-12	14-1-94	106,0	4,0	3,988448	2,991336	1,500	4,491336	115,400891	1,04491336
Dicembre 1994	15-12	14-1-95	110,3	4,3	4,056603	3,042452	1,500	4,542452	125,185374	1,04542452
Dicembre 1995	15-12	14-1-96	116,7	6,4	5,802357	4,351768	1,500	5,851768	138,362699	1,05851768
Dicembre 1995	—	—	102,278(8)	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1996	15-12	14-1-97	104,9	2,6	2,562896	1,922172	1,500	3,422172	146,519881	1,03422172
Dicembre 1997	15-12	14-1-98	106,5	1,6	1,525262	1,143947	1,500	2,643947	153,037735	1,02643947
Dicembre 1998	15-12	14-1-99	108,1	1,6	1,502347	1,126761	1,500	2,626761	159,684430	1,02626761
Dicembre 1999	15-12	14-1-00	110,4	2,3	2,127660	1,595745	1,500	3,095745	167,723597	1,03095745
Dicembre 2000	15-12	14-1-01	113,4	3,0	2,717391	2,038043	1,500	3,538043	177,195774	1,03538043
Dicembre 2001	15-12	14-1-02	116,0	2,6	2,292769	1,719577	1,500	3,219577	186,120305	1,03219577
Dicembre 2002	15-12	14-1-03	119,1	3,1	2,672414	2,004310	1,500	3,504310	196,116848	1,03504310
Dicembre 2003	15-12	14-1-04	121,8	2,7	2,267003	1,700252	1,500	3,200252	205,624293	1,03200252
Dicembre 2004	15-12	14-1-05	123,9	2,1	1,724138	1,293103	1,500	2,793103	214,160696	1,02793103
Dicembre 2005	15-12	14-1-06	126,3	2,4	1,937046	1,452785	1,500	2,952785	223,437184	1,02952785
<b>2006 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2005 a titolo di Tfr</b>										
Gennaio	15-1	14-2	126,6	0,3	0,237530	0,178147	0,125	0,303147	224,417675	1,00303147
Febbraio	15-2	14-3	126,9	0,6	0,475059	0,356295	0,250	0,606295	225,398166	1,00606295
Marzo	15-3	14-4	127,1	0,8	0,633413	0,475050	0,375	0,850059	226,186592	1,00850059
Aprile	15-4	14-5	127,4	1,1	0,870942	0,653507	0,500	1,153207	227,167083	1,01153207
Maggio	15-5	14-6	127,8	1,5	1,187648	0,890736	0,625	1,515736	228,339639	1,01515736
Giugno	15-6	14-7	127,9	1,6	1,266825	0,950119	0,750	1,700119	228,936000	1,01700119
Luglio	15-7	14-8	128,2	1,9	1,504355	1,128266	0,875	2,003266	229,916491	1,02003266
Agosto	15-8	14-9	128,4	2,1	1,662708	1,247031	1,000	2,247031	230,704917	1,02247031
Settembre	15-9	14-10	128,4	2,1	1,662708	1,247031	1,125	2,372031	231,109214	1,02372031
Ottobre	15-10	14-11	128,2	1,9	1,504355	1,128266	1,250	2,378266	231,129381	1,02378266
Novembre	15-11	14-12	128,3	2,0	1,583531	1,187648	1,375	2,562648	231,725742	1,02562648
Dicembre	15-12	14-1-07	128,4	2,1	1,662708	1,247031	1,500	2,747031	232,322103	1,02747031
<b>2007 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2006 a titolo di Tfr</b>										
Gennaio	15-1	14-2	128,5	0,1	0,077882	0,058411	0,125	0,183411	232,931619	1,00183411
Febbraio	15-2	14-3	128,8	0,4	0,311526	0,236645	0,250	0,483645	233,929362	1,00483645
Marzo	15-3	14-4	129,0	0,6	0,467290	0,350467	0,375	0,725467	234,732991	1,00725467
Aprile	15-4	14-5	129,2	0,8	0,623053	0,467290	0,500	0,967290	235,536621	1,00967290
Maggio	15-5	14-6	—	—	—	—	—	—	—	—
Giugno	15-6	14-7	—	—	—	—	—	—	—	—
Luglio	15-7	14-8	—	—	—	—	—	—	—	—
Agosto	15-8	14-9	—	—	—	—	—	—	—	—
Settembre	15-9	14-10	—	—	—	—	—	—	—	—
Ottobre	15-10	14-11	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	15-11	14-12	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre	15-12	14-1-08	—	—	—	—	—	—	—	—

**NOTE** (1) Anno 1982: dicembre su maggio. Dal 1983 al 2002: dicembre su dicembre. Per gli anni 2003 e 2004, mese di competenza sul mese di dicembre dell'anno precedente. (2) Il coefficiente della colonna "H" consente di determinare solo l'importo della rivalutazione; quello della colonna "L" consente di determinare il montante, cioè capitale e rivalutazione; ad esempio, ipotizzando un Tfr al 31 dicembre 2002 di 516,46 euro, la rivalutazione al 31 dicembre 2003 si ottiene calcolando il 3,200252%; l'intero ammontare (Tfr più rivalutazione) si ottiene invece moltiplicando 516,46 x 1,03200252 = 532,99 euro. (3) Il coefficiente progressivo si usa soprattutto per determinare la "quota eccedente" che, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, deve essere scomputato dal Tfr per determinare il reddito di riferimento e, quindi, l'aliquota in base alla quale la quota imponibile del Tfr deve essere tassata. La "quota eccedente" è quella parte della vecchia indennità di anzianità maturata in quanto il contratto prevedeva di considerare come base di calcolo un importo superiore a una mensilità. Ad esempio, un dirigente di azienda commerciale assunto il 1° gennaio 1978 e cessato il 31 dicembre 2003. Al 31 maggio 1982 l'indennità di anzianità è stata calcolata in base a una mensilità e mezza di servizio fino al 31 dicembre 1980 e in base a una mensilità fino al 31 maggio 1982. Ipotizzando una retribuzione di 1.032,91 euro si avrà 1.032,91 (una mensilità) x 4 anni + 5/12 = 4.562,04 e 516,46 (1/2 mensilità) x 3 anni (fino al 31 dicembre 1980) = 1.549,37 per un totale complessivo di 6.111,41 euro. La quota eccedente è costituita da 1.549,37 che, in sede di tassazione del Tfr al 31 dicembre 2003 deve essere detratta dal Tfr stesso solo ai fini della determinazione del reddito di riferimento dopo averla rivalutata del 205,624293 (colonna "I"). Per ottenere il montante si moltiplica per 3,05624293 (colonna "M"). (4) Nuova serie 1985 = 100. (5) Nuova serie 1989 = 100. (6) È il nuovo indice ottenuto depurando il mese di dicembre 1991 della voce "tabacchi lavorati" usciti dal paniere Istat dal febbraio 1992. (7) Nuova serie 1992 = 100. (8) Nuova serie 1995 = 100. (La prossima tabella sarà pubblicata sul Sole-24 Ore del 14 giugno 2007)



# CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA  
REGOLE DI CIRCOLAZIONE DEGLI IMMOBILI

Milano, 7 - 8 Giugno 2007 - Excelsior Hotel Gallia

Programma prima giornata: Giovedì 7 Giugno 2007

- La nuova compravendita immobiliare  
**Notaio Francesco Pene Vidari** - Notaio in Torino
- Le regole di circolazione  
**Notaio Francesco Pene Vidari** - Notaio in Torino
- Le garanzie contrattuali  
**Avv. Stefano Traniello** - Partner Studio Benessia Maccagno - Milano
- La due diligence immobiliare  
**Avv. Riccardo Delli Santi** - Managing Partner DSE&P Studio Legale Associato - Roma
- L'urbanistica e l'edilizia  
**Avv. Rosemarie Serrato** - Partner DSE&P Studio Legale Associato - Roma
- La valutazione degli immobili  
**Arch. Piercarlo Rolando** - General Manager Investment & Advisory Division REAG
- Le valutazioni immobiliari e la certificazione energetica  
**Arch. Roberto Busso** - General Manager Property Consulting Division REAG
- Le banche e le perizie immobiliari  
**Dott. Alessandro Berlincioni** - Vice Presidente FIMAI

Programma seconda giornata: Venerdì 8 Giugno 2007

- La certificazione energetica: linee guida e principi ispiratori nella riqualificazione degli edifici  
**Prof. Cesare Boffa** - Politecnico di Torino
- L'attestato e il certificato di qualificazione energetica  
**Dott. Patrick Amicucci** - Amministratore Delegato QUALITALIA CONTROLLO TECNICO s.r.l.  
**Avv. Augusto Ciria** - Partner Sinacta Avvocati e Commercialisti Associati - Milano
- L'ambito di applicazione e le deroghe  
**Notaio Pietro Boero** - Notaio in Torino
- Le nuove costruzioni e le ristrutturazioni  
**Notaio Giampiero Petteruti** - Notaio in Castelnuovo di Garfagnana
- L'applicazione della nuova normativa al patrimonio residenziale  
**Prof. Gabriella Peretti** - Politecnico di Torino
- L'applicazione della nuova normativa ai patrimoni ad uso strumentale  
**Ing. Roberto Gerbo** - Energy Manager Intesa Sanpaolo

**SIMULAZIONE**

- Analisi e redazione di un attestato di certificazione e qualificazione energetica  
**Dott. Ermanno Pleviani** - Direttore Generale REAG

Responsabile di progetto: **Avv. Massimo Jorio**  
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI RIVOLGERSI A:  
SYNERGIA FORMAZIONE S.R.L. - VIA POMBA 14, 10123 TORINO  
Tel. +39 0118129112 - Fax +39 0118173663 e-mail: info@synergiaformazione